



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed il regolamento (CE) n. 510/2006;

VISTI i regolamenti della Commissione, di cui all'allegato I del presente decreto, con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal "suino pesante";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154" che abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2019, n. 298, recante "*Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP*";

VISTO in particolare l'articolo 3 del citato decreto 5 dicembre 2019, il quale individua le procedure per valutare la compatibilità dei tipi genetici diversi dalle razze del Libro Genealogico italiano per il suino pesante con gli schemi di selezione del medesimo Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP;

CONSIDERATO che la valutazione di compatibilità è necessaria ai fini dell'ammissione all'impiego dei sopracitati tipi genetici diversi dalle razze del Libro Genealogico italiano come riproduttori atti alla produzione di suini, in coerenza a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP e quindi da inserire, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, nella "*Lista degli altri tipi genetici*", pubblicata in apposita sezione del sito internet di questo Ministero;

VISTO inoltre l'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale del 5 dicembre 2019, il quale stabilisce che la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, tenuto conto del parere del Centro di Ricerca Zootecnia ed Acquacoltura CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella "*Lista degli altri tipi genetici*";

CONSIDERATO che alcuni riproduttori di tipi genetici diversi dalle razze del Libro Genealogico italiano che formulano la domanda di inserimento nella "*Lista degli altri tipi genetici*", possono risultare già utilizzati per la produzione di suini allevati per la produzione delle DOP e delle IGP;

RITENUTO necessario, nella circostanza in cui il provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella "*Lista degli altri tipi genetici*" riguardi riproduttori già in uso, salvaguardare le attività già avviate, consentire un ordinato reimpiego degli animali al di fuori delle produzioni delle DOP e delle IGP e prevedere un ragionevole e motivato tempo di uscita di questi tipi genetici dal circuito tutelato in questione;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TENUTO CONTO che, in base alla tempistica dei cicli di vita dei tipi genetici coinvolti, pari a circa quattro mesi per la fase di riproduzione e a ulteriori otto mesi per la fase di allevamento, occorre prevedere un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori già in uso che non rispondono ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, quantificati in dodici mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di rigetto;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132";

D E C R E T A

Articolo 1

All'articolo 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 5 dicembre 2019, recante "*Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP*", dopo il comma 4 è aggiunto infine:

"In considerazione dei tempi biologici necessari ai cicli riproduttivi e di quelli di allevamento dei suini pesanti, nonché allo scopo di consentire l'ordinato reimpiego degli animali, per i tipi genetici che risultano già in uso per la produzione di suini nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione stabilisce un periodo di 12 mesi durante il quale è possibile l'utilizzo dei riproduttori nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, dandone pubblicità sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le modalità di comunicazione previste ai sensi del presente decreto."

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Stefano Patuanelli